

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5130 del 07/10/2022
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA TME SpA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA, VIA SANDRO PERTINI 1/5 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 89/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5385 del 07/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 24252 del 25/05/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/87269 del 25/05/2022), presentata dalla Società T.M.E. S.p.A. nella persona della Sig.ra Claudia Merli, Presidente del Consiglio di Amministrazione e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR) Via Sandro Pertini n. 1/5, C.A.P. 43036 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- ✓ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- ✓ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori e vendita macchine automatiche e sistemi elettronici";

che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/88284 del 26/05/2022:

- la trasmissione della documentazione corretta di istanza da parte del SUAP che comunica *"...che per mero errore materiale sono stati allegati file non pertinenti l'istanza in oggetto..."* acquisita a prot. Arpae PG/2022/96377 del 10/06/2022;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/100122 del 16/06/2022, formulata a seguito di quanto chiesto da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 39391 del 14/06/2022, acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/99200 del 15/06/2022;
- le integrazioni documentali fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP mediante nota prot. n. 34185 del 13/07/2022, acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/116698 del 14/07/2022;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2022/121377 del 21/07/2022;
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/124558 del 27/07/2022 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 52149 del 05/08/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/130837 del 08/08/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il sollecito pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/146393 del 07/09/2022;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fidenza prot. n. 50118 del 23/09/2022 (prot. Arpae PG/2022/156590 del 26/09/2022), comprensivo anche del parere favorevole di Arpae ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. Comune di Fidenza n. 42544 del 23/08/2022, ed anche espresso

in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 ...*", allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che "...*che non saranno presenti scarichi reflui industriali; che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall'attività che si intende svolgere all'indirizzo sopra citato, deriverà esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico...*";

nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 50118 del 23/09/2022 sopra richiamato si legge "...*dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa...*".

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società T.M.E. S.p.A. nella persona della Sig.ra Claudia Merli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR) Via Sandro Pertini n. 1/5, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori e vendita macchine automatiche e sistemi elettronici", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/124558 del 27/07/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E1, E2 ed E3 si ritiene che la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E2 ed E3 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1, E2 ed E3 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- per le emissioni E1, E2 ed E3 ai sensi dell'art. art. 269 comma 4b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i monitoraggi debbano avere periodicità annuale;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020 e quanto indicato da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica nel parere prot. n. 52149 del 05/08/2022.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/124558 del 27/07/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10;

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici:	UNI EN 1948-4:2014 (*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Policlorobifenili (PCB)	
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola

emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di

riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:
https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.-

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 50118 del 23/09/2022, comprensivo anche del parere favorevole di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Fidenza n. 42544 del 23/08/2022 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 52149 del 05/08/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/20479

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 89/2022 del Comune di Fidenza (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **T.M.E. S.p.A.**
sede legale e stabilimento in via Pertini n.1/5, Fidenza (Parma)

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori e vendita macchine automatiche e sistemi elettronici”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
6. si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza di due impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - a. **C1-C2-C3- “Caldaie a metano”** con potenza termica pari a 52,7 kW cadauna per riscaldamento ambiente e produzione acqua sanitaria;
7. è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E4:- “Gruppo elettrogeno di emergenza” della potenzialità di 110 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

si ritiene che

la Ditta **T.M.E. S.p.A.**, il cui Gestore è Merli Claudia, con sede legale e stabilimento in via Pertini n.1/5 entrambe nel Comune di Fidenza (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Aspirazione saldatura "

Gli effluenti gassosi provenienti dal braccio aspirante devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.800	Nm³/h
Durata ore/giorno	14	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - "Aspirazione pallinatura"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	800	Nm³/h
Durata ore/giorno	14	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E3: - “Aspirazione stampante 3D”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	7	m
SOV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissione E1-E2-E3** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs 8152/06 e s.m.i., alle emissioni E2 e E3 devono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti di cui al punto 7 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	T.M.E. S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	01734360348
Sede legale:	via Pertini n.1/5, Fidenza (Parma)
Gestore:	Merli Claudia
Sede locale impianti:	via Pertini n.1/5, Fidenza (Parma)
Coordinate WGS84 (Lat):	44.853580
Coordinate WGS84 (Long):	10.083320
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	98 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	335 kg/anno

Il Tecnico
 Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
 Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:20479/2022

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0052149

DATA: 05/08/2022

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0038874/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. TME SPA. VIA PERTINI 1/5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

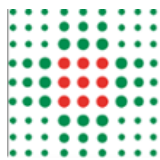
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0052149_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	9F14A8AF09196D4CCF5905E851437D2F8 AE9E0253C5F810D912AE5DDD4B5677B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0038874/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. TME SPA. VIA PERTINI 1 /5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza prot. 38874 del 02.08.2022, con cui sono state trasmesse le integrazioni relative all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Prat SUAP 89 /SUAP/2022, inoltrata dalla ditta "TME SpA", con stabilimento in via Pertini 1/5, Fidenza, per attività di fabbricazione macchine automatiche per la dosatura e confezionamento, mediante assemblaggio di componenti e semilavorati in acciaio e plastica, lavorazioni meccaniche, saldatura, eventuale rifinitura.

L'AUA è richiesta per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

L'attività consiste nell'assemblaggio manuale dei semilavorati in acciaio, componenti vari e materiale plastico.

E' indicato che se necessario si effettuerà la saldatura di acciaio in apposita zona munita di n.1 braccio snodato per l'aspirazione localizzata ed espulsione in atmosfera (E.1), inoltre all'interno dello stabilimento è presente una macchina pallinatrice per la rifinitura di pezzi, munita di impianto di aspirazione, convogliamento in abbattimento in filtro a cartuccia e quindi in atmosfera (E.2).

Si segnala l'utilizzo di una stampante 3D per la produzione di alcuni manufatti; la macchina stampante sarà munita di impianto di aspirazione degli effluenti e convogliamento in atmosfera (E.3).

Si prende atto di quanto indicato nella Valutazione di impatto acustico, in particolare che l'attività produrrà un'influenza sonora conforme ai limiti assoluti di immissione della Zonizzazione Acustica del Comune di Fidenza ed ai limiti previsti dal criterio differenziale per l'abitazione A1, con una classificazione acustica di tipo V "area prevalentemente industriale".

L'attività della ditta si svolge in orario diurno, nella zonizzazione acustica comunale l'area dell'insediamento risulta essere in classe V.

Per l'attività svolta, nello stabilimento è presente un impianto di pallinatura, paragonabile ad una attività di sabbiatura, la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Si prende atto della documentazione integrativa fornita dalla ditta riguardo l'obbligo di presentare una relazione in merito alle emissioni, in considerazione dell'uso nel ciclo produttivo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H360).



Nel ricordare che l'uso di queste sostanze deve essere limitato nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, si condivide quanto indicato dalla ditta.

Preso atto che la ditta ha esaminato le schede di sicurezza delle sostanze o delle miscele presenti nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni e valutato che tali materie sono comprese tra le materie:

1. cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360;
2. di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).

E' ribadito, nelle integrazioni che, in considerazione della specificità dell'attività svolta, al momento sul mercato non sono disponibili prodotti alternativi.

Si ricorda di rispettare scrupolosamente le indicazioni dettagliate nello scenario espositivo pertinente all'uso che la ditta effettua di queste sostanze allegato alla SDS con particolare riferimento sia alla manipolazione delle stesse sia alle ricadute ambientali (emissioni, smaltimento).

Nel caso di sostituzione di alcune delle sostanze che presentano le caratteristiche di pericolo, la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione a questi enti.

Alla luce di quanto sopra riportato si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 3



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

Fidenza, 23 settembre 2022

PEC

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 89/SUAP/2022

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

T.M.E. SPA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 19 maggio 2022, prot. n. 23247, alla documentazione integrativa assunta al prot. n.33827 del 12 luglio 2022 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 22 luglio 2022 prot. n. 36331, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta TME spa, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione Claudia Merli, con sede legale a Fidenza in via Pertini n. 1/5, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato all'attività di fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre

ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà allegata all'istanza in cui si dichiara che:

- che non saranno presenti scarichi reflui industriali;
- che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall'attività che si intende svolgere all'indirizzo sopra citato, deriverà esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico (sempre ammesso);
- le aree cortilizie di pertinenza dell'insediamento saranno adibite esclusivamente a parcheggio per le autovetture dei dipendenti e visitatori e transito di automezzi correlato direttamente all'attività svolta e funzionale allo scarico / carico materia prima e prodotto finito. In ambiente esterno non si opererà alcuna lavorazione.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione tecnico-distributiva art. IV.18 delle NTA del RUE con destinazione compatibile con gli usi ammessi.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, prendendo atto della documentazione integrativa fornita dalla ditta riguardo l'obbligo di presentare una relazione in merito alle emissioni in considerazione dell'uso nel ciclo produttivo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H360), AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 5 agosto 2022, prot. n. 39785, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico dalla quale si evince che, dalla relazione di VIA suddetta che che, ad intervento riorganizzativo dell'azienda concluso, il livello ambientale del rumore che sarà emesso verso i recettori maggiormente sensibili non supererà i limiti assoluti e differenziali di legge. Le misure di rumorosità attuali e quelle preventive, presentate dal tecnico competente in acustica sono indicative solo ed esclusivamente per il periodo di riferimento Diurno poiché l'opificio non opera in periodo notturno.

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 23 agosto 2022, prot. n. 42544, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere favorevole per la matrice rumore.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice emissioni in atmosfera:

- rispettare le prescrizioni indicate nel parere AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 5 agosto 2022, prot. n. 39785, parte integrante del presente parere;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2022/88809
del 30/05/2022 e PG/2022/127985 del 02/08/2022
SinaDoc: n° 21234/2022 e SinaDoc: 27647/2022
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 24982 del 30/05/2022 e prot. 38874 del 02/08/2022
e integrazioni ricevute con Prot. PG/2022/100207 del 16/06/2022;
Riferimento SUAP 99/SUAP/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

e p.c. Al SAC Arpae Parma
via posta interna

OGGETTO: richiesta: suap 89/suap/2022 dpr 13 marzo 2013, n. 59. ditta TME spa. via
Pertini 1/5. - Fidenza domanda di autorizzazione unica ambientale (aua).
trasmissione e richiesta parere. parere matrice rumore.

Relativamente all'istanza in oggetto si rileva che è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata in data 19/04/2022 da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Andrea Nicola dello "Studio NTS" di Parma.

Tale VIA è presente identica in entrambe le istanze di codesto ufficio aventi protocolli qui epigrafe indicati.

Il TCA descrive così l'azienda: " *L'attività che si intende svolgere è quella di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura e confezionamento mediante assemblaggio di componenti e semilavorati in acciaio e plastica, lavorazioni meccaniche, saldatura, eventuale rifinitura. Attività principale: fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori codice ateco: 28.29.3* "

Si rileva poi dalla relazione di VIA suddetta che che, ad intervento riorganizzativo dell'azienda concluso, il livello ambientale del rumore che sarà emesso verso i recettori maggiormente sensibili non supererà i limiti assoluti e differenziali di legge. Le misure di rumorosità attuali e quelle preventive, presentate dal TCA, sono indicative solo ed esclusivamente per il periodo di riferimento Diurno, ex lege, poiché l'opificio de quo non opera in periodo notturno.

Alla luce di quanto sopra, concordando con quanto esposto dal TCA e con le sue conclusioni, si ritiene di potere esprimere **parere favorevole**, per la Matrice Rumore, relativamente all'istanza presentata

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.